

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 24	Data 20/04/2016
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IUC-IMU: ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2016 addì 20 del mese di Aprile alle ore 19.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	NO
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	SI
CACCIALANZA ANGELO	SI	TANSINI CRISTINA	SI
CALZARI EMILIA	SI		
DELMIGLIO ELIA	SI		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		

Totale presenti: **16**

Assenti : **1**

Assenti giustificati: **0**

Presiede l'Arch. BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale NANTISTA dott. ALBERTO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Labbadini, Scotti, Canova, Parazzini e Pagani.

La Presidente, introdotto l'argomento dà la parola alla Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa M. Faruffini, che relaziona in merito.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, che ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dalla legge n. 147/2013 e da altri provvedimenti normativi;
- Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), specificando tre componenti:
 - l'Imposta municipale propria: IMU (di natura patrimoniale)
 - il Tributo per i servizi indivisibili: TASI
 - la Tassa sui rifiuti: TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti);
- Richiamato il vigente Regolamento per la Disciplina della IUC-IMU;
- Richiamata altresì l'atto C.C. n. 33 del 04/06/2015 che ha stabilito le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), si dispone che:
 - *comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;*
 - *comma 10, lettere c) e d). Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti;*
 - *commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (imbullonati). La norma ha notevoli ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;*

- *comma 26. Prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;*
- *comma 53. Prevede che l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98;*
- Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;
- Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 che così recita: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*;

VISTI:

- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;
- il decreto Ministeriale dell'Interno del 28/10/2015, a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 31/03/2016;
- il decreto Ministeriale dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che posticipa la scadenza di cui al punto precedente dal 31/03/2016 al 30/04/2016;
- Considerato che, al fine di tener conto di quanto sopra evidenziato e pertanto di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in considerazione del blocco delle aliquote dei tributi locali, è necessario confermare per l'anno 2016 le stesse aliquote IMU dell'anno precedente, ad esclusione di quelle riferite ai terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti, ora esclusi dall'imposta ai sensi della legge 208/2015 [comma 10, lettere c) ,d)];
- Ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e trasparenza verso il contribuente, approvare lo schema delle aliquote e delle detrazioni IUC-IMU (All. A) per l'anno 2016, le quali non presentano variazioni rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, fatta eccezione, come innanzi detto, per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/05/2014 con la quale si è individuato il Funzionario Responsabile IUC-IMU;
- Tutto quanto premesso;

Visto che sulla proposta n. 27/2016 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano,

A seguito di votazione che dà il seguente esito:

consiglieri votanti: n. 14 (assenti al voto i consiglieri Pennè e Peviani)

- voti favorevoli: n. 9 (Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Scolari, Tansini, Albertini, Grecchi, Concordati)
- voti contrari: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2016 e per quanto motivato in premessa, le aliquote e le detrazioni IMU indicate nello schema qui di seguito illustrato, dando atto che le stesse non sono variate rispetto a quelle deliberate per l'anno 2015 ad esclusione di quelle riferite ai terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti, ora esclusi dall'imposta, ai sensi della legge 208/2015 [comma 10, lettere c) ,d)]:

Tipologia immobile	aliquota
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nonché per tutti i casi di equiparazione) CLASSIFICATA IN A1-A8-A9	0,60 %
PER LE UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "D" CHE SVOLGONO EFFETTIVAMENTE ATTIVITA' ALBERGHIERA	0,76 %
PER LE UNITA' IMMOBILIARI (e pertinenze ammesse) ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 – CONCESSE IN USO GRATUITO (comodato) DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori e figli) CHE LE UTILIZZANO	0,76 %

COME ABITAZIONE PRINCIPALE	
PER LA CATEGORIA CATASTALE "C1" UTILIZZATA DAL PROPRIETARIO O DAL LOCATARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE , BAR, TABACCHI, RISTORAZIONE PURCHÈ <u>NON</u> VENGA SVOLTA L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – GIOCO D'AZZARDO LECITO	0,76 %
PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "C1 E C3" UTILIZZATE DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO PASSIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' PRODUTTIVA NONCHE' PER QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINALIZZATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,86 %
PER I TERRENI AGRICOLI, ESCLUSI QUELLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP) E COLTIVATORI DIRETTI	1,06%
PER TUTTE LE RESTANTI FATTISPECIE IMPONIBILI NON CONTEMPLETE NEI PUNTI PRECEDENTI	1,06%

- 2) di confermare in €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;
- 3) di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al punto precedente decorrono dall'01/01/2016;
- 4) di dare altresì atto che per la presente deliberazione comunale, concernente la determinazione delle aliquote per l'anno 2015, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 9 (Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Scolari, Tansini, Albertini, Grecchi, Concordati)
- contrari: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 27/2016
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 24 DEL 20.04.2016**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IUC-IMU: ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2016**

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto **FARUFFINI MARIAGRAZIA** Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:

FAVOREVOLE

addì, 16/03/2016

VISTO:

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Faruffini Mariagrazia

IL RESP. DEL SETTORE
F.to dott.ssa Bosoni M. Claudia

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì, 16.03.2016

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to Bosoni dott.ssa Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA Dott. ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 06/05/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addì, 06/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa a **E' DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione** ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suesesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
